

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3232

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

Proroga, a favore dell'U. N. I. R. E., dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli

Presentato alla Presidenza il 7 giugno 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il 31 dicembre 1965 è venuto a scadere il termine per la concessione, a favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine), dell'abbuono del 60 per cento dei diritti erariali sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli stabilito, per il conseguimento delle finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, dall'articolo 15 della legge 26 novembre 1955, n. 1409, fino al 31 dicembre 1960 e prorogato poi per un altro quinquennio con la legge 1° luglio 1961, n. 567.

Dall'esame dei rendiconti annuali ed in particolare di quello del 1964, è dato rilevare che le entrate ordinarie dell'U.N.I.R.E., che le derivano dall'esercizio delle scommesse, non sono in genere sufficienti a fronteggiare le spese ordinarie e che al pareggio del bilancio l'Ente provvede con mezzi straordinari, quali, fra l'altro, l'abbuono fiscale in-

nanzi accennato ed i proventi di sua spettanza sulle lotterie di Agnano e Merano.

Con tali entrate l'U.N.I.R.E., che per le sue dimensioni e per la natura dei compiti attribuiti, riconosciuti di particolare rilevanza economica e sociale, è uno degli enti soggetti al controllo di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, ha finora assolto alle sue finalità istituzionali. Essa, infatti, oltre che esercitare la vigilanza ed il controllo tecnico delle corse e gestire le scommesse, ha investito ed investe i mezzi di finanziamento che le pervengono dall'esercizio di dette scommesse o dall'abbuono fiscale, in opere varie, quali l'ammodernamento degli ippodromi, il riassetto degli impianti ed il loro continuo miglioramento tecnico, nonché l'elargizione di premi di traguardo e di provvidenze varie a favore dell'ippica in genere.

Una sì intensa attività, favorendo lo sviluppo delle manifestazioni ippiche, ne incre-

menta le entrate (spesa del pubblico) e determina quindi una maggiore produttività dei tributi diretti ed indiretti gravanti su tale settore.

Allo scopo di non turbare l'equilibrio ormai raggiunto tra le entrate e le uscite dell'U.N.I.R.E. anche dopo gli inasprimenti fiscali di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 67 (diritto addizionale di lire 200 sui biglietti d'ingresso agli ippodromi), in rapporto ai programmi stabiliti per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, si reputa necessario autorizzare, anche per il quinquennio 1966-1970, la concessione dell'abbuono di cui innanzi è detto.

Invero il mancato rinnovo di tale concessione, determinando una contrazione dell'attività ippica, danneggerebbe un considerevole contingente di lavoratori, che da essa traggono fonte di vita, e si ripercuoterebbe sfavorevolmente sullo sviluppo turistico del paese, con influenze negative anche nel settore tributario, per effetto del minore afflusso di pubblico e della compressione del volume delle scommesse nei campi e nelle sale di corse.

È stato, pertanto, predisposto l'allegato disegno di legge, col quale la concessione dell'abbuono di cui trattasi viene ancora autorizzata per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1970.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La concessione dell'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli, stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, prorogato al 31 dicembre 1965 con la legge 1° luglio 1961, n. 567, continua ad applicarsi dal 1° gennaio 1966 fino al 31 dicembre 1970.

ART. 2.

Alla spesa relativa all'abbuono di cui trattasi, valutata per l'anno 1966 in lire 2.200 milioni, si farà fronte, quanto a lire 1.665 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1841 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il detto anno e, per la differenza di lire 555 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.